



Dott. Massimo Bertolucci
NOTAIO

Bollo corrisposto in maniera virtuale secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 Bis Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 642.

N. 72.442 di Repertorio

N. 27.629 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, in questo giorno di mercoledì' dodici del mese di giugno.

(12/6/2013)

Alle ore 18 (diciotto) e minuti 15 (quindici).

In Castel Goffredo (MN), presso la sede sociale della societa' SISAM GESTIONE PATRIMONIO S.R.L., in Largo Anselmo Tommasi n. 18.

Davanti a me Dottor Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova, iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, e' comparso il signor:

ROCCA GIANPIERO, nato a Goito (MN) il 26 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sue veste di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della societa'

"SISAM GESTIONE PATRIMONIO S.R.L."

con socio unico, con sede in Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo Tommasi n. 18, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente versato, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. 231.673, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02187240201.

Comparsante della cui identita' personale e qualifica io Notaio sono certo, il quale

PREMETTE

- che e' stata ritualmente convocata in questo giorno, ora e luogo l'assemblea straordinaria dell'indicata societa' per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO"

1) Adozione nuovo statuto in adeguamento ristrutturazione societaria Gruppo Sisam;

Assume la Presidenza, su designazione dell'unico socio, nell'indicata sua qualita' di Presidente del Consiglio d'Amministrazione lo stesso signor ROCCA GIANPIERO, il quale, conformemente all'unanime indicazione ricevuta dall'unico socio, richiede a me Notaio di redigerne il verbale.

A cio' aderendo, do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Il Presidente dichiara e fa constatare:

- che l'assemblea e' valida e puo' discutere e deliberare su qualsiasi argomento all'ordine del giorno in quanto e' presente l'unico socio portatore dell'intero capitale sociale **SOCIETA' INTERCOMUNLAE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A. in breve S.I.S.A.M. - S.P.A.**, con sede in Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo Tommasi n. 18, iscritta nel REA di Mantova al n. 202.219, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01843250208, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor OGLIOSI GIAMPAOLO, nato a Volta Mantovana (MN) il 15 marzo 1965;

- che e' presente l'intero organo amministrativo in persona di esso

Ufficio delle Entrate
di MANTOVA

Reg. il 12 GIUGNO 2013

al N° 3464/11

Liquidazione

Alleg. €

Reg. € 168,00

Ipot. €

Cat. €

Bollo € 156,00

Totale € 324,00

Euro TRECENTOVENTI

QUATTROVIGINTA

ZEROZERO

comparsante in qualita' di Presidente e dei consiglieri signor OGLIOSI GIAMPAOLO e LONGHINI FRANCESCO; _____

- che e' presente l'intero Collegio Sindacale in persona del signor PELLIZZER MAURIZIO (Presidente) e dei signori MONFARDINI FABIO e PAGANI SIMONA (Sindaci Effettivi); _____

- che l'unico socio ha diritto di voto nella presente assemblea alla luce della normativa vigente in materia. _____

L'unico socio dichiara di essere perfettamente informato circa gli argomenti posti in deliberazione e di nulla opporre alla trattazione degli stessi. _____

Il Presidente, venendo alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuno abrogare il vigente statuto sociale e di adottarne uno nuovo che recepisca le linee guida della ristrutturazione societaria del Gruppo Sisam e procede alla lettura del testo aggiornato. _____

Il signor PELLIZZER MAURIZIO, a nome dell'intero Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle proposte delibere attestando che le stesse sono conformi alla normativa vigente in materia. _____

L'unico socio, udite ed approvate, senza riserve, le comunicazioni del Presidente _____

DELIBERA

1) di abrogare il vigente statuto e di adottarne uno nuovo composto da numero ³⁴34 articoli, che, vengono approvati sia singolarmente che nel loro complesso ed il cui testo si allega al presente atto sotto la lettera "A" perche' ne formi parte integrante e sostanziale. _____

Si specifica che la ragione sociale rimane invariata e che l'indirizzo sociale rimane fissato in Largo Anselmo Tommasi n. 18 del Comune di Castel Goffredo. _____

2) di conferire all'Organo Amministrativo ed al legale rappresentante della societa' ogni necessario ed opportuno potere al fine di dare completa esecuzione alle superiori delibere, di procedere ai depositi e pubblicazioni previste dalla legge. _____

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle 18 (diciotto) e minuti 40 (quaranta). _____

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della societa'.

1) Al segno non leggesi il numero interlineato "34" e si sostituisca con "36" Numero una postilla approvata. _____

Richiesto io Notaio ho pubblicato quest'atto con mia lettura fatta, unitamente all'allegato statuto, al comparsante il quale, avendolo trovato conforme alla sua volonta' ed al vero, lo approva e lo sottoscrive con me notaio infine. _____

Questo atto, riprodotto con sistemi elettronici, consta di un foglio per una pagina intera e quanto alla seconda scritta sin qui. _____

Raimondo

Raimondo

Allegato " A " al N. 72.442 di Repertorio

STATUTO

SISAM GESTIONE PATRIMONIO SRL

Art.1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una societa' a responsabilita' limitata con la denominazione:

SISAM GESTIONE PATRIMONIO SRL

2. La Societa' e' soggetta alla direzione e al coordinamento della societa' SISAM spa, nonche', per il tramite di questa, al controllo analogo degli Enti locali soci di SISAM spa.

3. Per i fini di cui al precedente comma, la Societa' e' soggetta alle disposizioni contenute nel Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli Enti Locali soci di SISAM spa e la stessa SISAM spa, nonche' al controllo diretto esercitato dal Comitato Unico per il controllo analogo, istituito all'interno dell'Assemblea di SISAM spa.

Art.2

SEDE

1. La Societa' ha sede legale nel Comune di Castel Goffredo (Mn).

2. La sede legale puo' essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che e' abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

3. L'Organo amministrativo potra', previa deliberazione dell'Assemblea, istituire e sopprimere sedi secondarie ed unita' locali, comunque denominate, quali, a titolo di esempio, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, purché nei territori dei soci.

Art. 3

DURATA

1. La durata della societa' e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. La societa' potra' essere anticipatamente sciolta con deliberazione assunta dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge, la durata della Societa' puo' essere prorogata.

Art. 4


OGGETTO SOCIALE

La societa' ha per oggetto l'esercizio dell'attivita' di:

a) gestione del patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito;

b) l'esercizio di tecniche complementari quali a titolo esemplificativo e non esaustivo studi di fattibilita', ricerche e consulenze, progettazione e direzione lavori, valutazione di congruita' tecnico-economica e/o studi di impatto ambientale, nonche' la prestazione di servizi amministrativi.

La Societa' puo', inoltre, eseguire ogni altra attivita' e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale, nonche' promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attivita' intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente statuto, nonche' negli atti di indirizzo degli organi societari, della societa' capogruppo SISAM spa e nelle determinazioni del



Comitato Unico per il Controllo Analogo istituito all'interno dell'Assemblea di SISAM spa.

3. Al solo scopo di perseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, industriali e commerciali, che siano strettamente utili.

Art.5

SOCI

1. Possono divenire soci della Società esclusivamente la società Sisam spa nonché gli Enti locali ricadenti nel territorio della Provincia di Mantova.

2. La qualità di socio comporta la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società, al presente statuto, al Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli Enti Locali soci di SISAM spa e la stessa SISAM spa, agli indirizzi espressi da SISAM spa, al controllo diretto esercitato dal Comitato Unico per il controllo analogo, istituito all'interno dell'Assemblea di SISAM spa, nonché a tutte le deliberazioni degli organi societari, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

5. Il socio può, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di telefax, fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Ogniqualevolta la legge od il presente statuto lo consentano le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di telefax, di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

6. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di telefax, di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

Art.6

CAPITALE SOCIALE

1: Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 cod. civ., e potrà essere variato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. Ai nuovi soci sono assegnate un numero di quote proporzionale al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio riscontrato nell'ultimo censimento ufficiale disponibile. La quota di partecipazione di Sisam spa viene parametrata al numero di abitanti residenti nel territorio complessivo degli Enti locali suoi soci alla data dell'ingresso del nuovo socio rilevato dall'ultimo censimento ufficiale disponibile.

La verifica e rettifica delle quote di partecipazione esistenti viene effettuata entro un anno dalla pubblicazione dei dati ufficiali del censimento della popolazione organizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

3. L'aumento del capitale sociale, che può avvenire anche

mediante il conferimento di beni in natura o di crediti, escludendo in tal caso la spettanza del diritto di opzione, non deve pregiudicare il rispetto del principio di proporzionalita' tra numero di quote possedute e numero di abitanti residenti nel territorio di ogni socio.

4. Le quote sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.

6. La responsabilita' dei soci e' limitata alle quote di capitale sottoscritte.

Art.7

FINANZIAMENTO DEI SOCI

1. I soci, in accordo con l'Organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della Societa' mediante versamenti effettuati in qualsiasi forma, come, ad esempio, versamenti in conto capitale, a copertura delle eventuali perdite, ovvero, finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

2. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalita' e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

3. Salvo diversa determinazione da parte dei soci, i versamenti effettuati dai soci a favore della Societa' devono considerarsi infruttiferi.

4. Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 2467 cod. civ..

Art. 8

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI: diritto di prelazione.

1. Tutti i trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

2. Le quote sono trasferibili solo ai soci o ad altri Enti locali, che facciano parte della Provincia di Mantova nel rispetto della proporzionalita' al numero di abitanti residenti nel rispettivo territorio.

3. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle quote s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

4. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalita', le proprie quote e i diritti di opzione sulle emittenti quote in caso di aumento del capitale sociale, deve, previamente, inviare, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, una nota indirizzata all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, specificando l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, le condizioni di vendita, l'entita' del trasferimento, il prezzo pattuito ed i termini temporali stabiliti per l'atto traslativo.

5. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti gli Enti locali soci, che risultano dal registro delle imprese, offrendo loro in prelazione le suddette quote nel rispetto del principio di

proporzionalita' tra numero di azioni possedute e numero di abitanti residenti.

6. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione e siano nelle condizioni di legge per l'acquisto, ivi incluso il rispetto del citato principio di proporzionalita', entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, manifestare all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la propria incondizionata—volonta' di acquistare in tutto o in parte le quote, ovvero i diritti di opzione offerti in vendita.

7. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, delle proposte di acquisto pervenute, della ripartizione delle quote da trasferire nel rispetto del principio di proporzionalita' sopra richiamato e della data fissata per il trasferimento, ovvero del mancato esercizio della prelazione.

8. Qualora il prezzo indicato dall'offerente sia considerato eccessivo da uno dei soci che ha, comunque, manifestato la volonta' di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione verra' determinato di comune accordo tra le parti, oppure dall'Assemblea.

9. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di piu' Soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Societa' e, comunque, al numero di abitanti residenti nel rispettivo territorio.

L'esercizio della prelazione e' da considerarsi quale vincolo di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del c.c.

10. Gli atti di trasferimento delle quote e dei diritti di opzione posti in essere in violazione del precedente comma 2, nonche' in violazione del diritto di prelazione, sono inefficaci nei confronti della Societa' e non possono essere iscritti nel registro delle imprese. La Societa' puo' procedere al riscatto dei relativi titoli e diritti.

11. Qualora nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le quote e i diritti di opzione saranno trasferibili, ai sensi del comma 2, ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata ai soci e nel rispetto del principio di proporzionalita' su richiamato.

Art. 9

Trasferimento di quote: clausole di gradimento

1. Il trasferimento delle quote e dei diritti d'opzione ad altri Enti locali non soci, dopo il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, non produce effetti nei confronti della Societa' se non con il preventivo consenso dell'Organo amministrativo.

2. L'Organo amministrativo e' tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea prima di esprimere il gradimento.

3. L'Organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

4. Qualsiasi trasferimento di quote che sia effettuato in difformità alle disposizioni del presente articolo e in violazione del principio di proporzionalità tra numero di quote possedute e numero di abitanti residenti è inefficace nei confronti della Società e dei soci e non può essere annotata nel registro delle imprese.

5. In caso di mancato gradimento, le quote, ovvero i diritti di opzione, sono acquistati dagli altri soci nel rispetto del principio di proporzionalità tra numero di quote possedute e numero di abitanti residenti. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2473 cod. civ..

6. Qualora gli altri soci non intendano acquistare le quote, il Presidente convoca l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale, da attuarsi ai sensi dell'art. 2482 cod. civ..

Art.10

ATTI DI PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZATIVI

1. Prima dell'inizio di ogni esercizio e, comunque, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Organo amministrativo approva lo schema del piano programma, del bilancio preventivo pluriennale e del bilancio preventivo annuale.

2. Il piano programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, elaborati dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo, istituito all'interno dell'Assemblea della capogruppo SISAM spa.

3. Esso evidenzia, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti, relativamente alla Società:

a) le dimensioni territoriali, i livelli tecnologici economicamente ottimali e le linee di sviluppo di ogni servizio ed attività gestiti;

b) i livelli di erogazione dei servizi e delle attività, raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre imprese del settore;

c) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi e le relative modalità di finanziamento dei programmi di investimenti;

d) le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe delle prestazioni;

e) i dati relativi al personale in organico, indicando, tra l'altro, le variazioni che si prevede si verificheranno nel triennio e i meccanismi adottati ai fini del contenimento della spesa per il personale e per la tutela dei lavoratori.

4. Il piano programma è aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio preventivo pluriennale.

5. Il bilancio preventivo pluriennale è redatto in coerenza con il piano programma. Ha durata triennale ed è articolato per singoli programmi e, se possibile, per progetti. Esso comprende le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione, mettendo in evidenza gli investimenti

Luca Gempino



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Gempino', is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but contains some faint text and a central emblem.

previsti ed indicando le relative modalita' di finanziamento; si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; e' scorrevole ed e' annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonche' alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

6. Il bilancio preventivo annuale e' redatto in conformita' allo schema previsto per il bilancio preventivo pluriennale, cosi' come riportato nel precedente comma del presente articolo.

7. Al bilancio preventivo annuale sono allegati:

1) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalita' della sua copertura;

2) il riassunto dei dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre precedente, nonche' i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;

3) la tabella numerica del personale suddivisa, nel caso, per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;

4) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

8. Il piano programma, il bilancio preventivo pluriennale e il bilancio preventivo annuale sono deliberati dall'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno. L'approvazione da parte dell'Assemblea ha valenza autorizzativa e solo a seguito della deliberazione assembleare di approvazione l'Organo amministrativo ha il potere di porre in essere le scelte e gli obiettivi contenuti nel bilancio annuale.

9. Nel corso dell'anno, qualora i soci ritengano che l'Organo amministrativo non stia agendo in conformita' agli atti di programmazione/autorizzativi indicati nei commi precedenti, possono richiedere, se unitamente raggiungono una quota pari ad un terzo del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2479 cod. civ., l'immediata convocazione dell'Assemblea.

10. La mancata adozione di scelte ed atti previsti nel bilancio preventivo annuale da parte dell'Organo amministrativo, qualora non sia stata adottata e trasmessa apposita motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione agli Enti locali soci di Sisam spa e al Comitato Unico per il controllo analogo nei termini stabiliti dall' Art. 26, comma 6, ovvero l'adozione in difformita', puo' costituire giusta causa per la revoca degli amministratori, oltre che per proporre l'azione di responsabilita'.

ART. 11

Controlli semestrali

1. Entro il 30 luglio di ogni anno, a far data dall'esercizio successivo rispetto all'adozione del presente statuto, l'Organo amministrativo redige un documento in cui sono riportati, alla data del 30 giugno, i medesimi dati contenuti nel bilancio d'esercizio, nonche' i principali provvedimenti adottati in attuazione degli obiettivi approvati dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo annuale.

2. Il documento semestrale e' trasmesso dall'Organo amministrativo al Comitato Unico per il controllo analogo istituito all'interno

dell'Assemblea della capogruppo SISAM spa.

ART.12

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura dell'esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2423 e ss. cod. civ..
2. In allegato al bilancio d'esercizio l'Organo amministrativo illustra, in un'apposita relazione, le operazioni adottate per porre in essere le scelte e gli obiettivi stabiliti nel bilancio preventivo annuale, di cui al precedente art. 10.
3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi dall'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

Art.13

UTILI

1. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio annuale, al netto delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, sono così ripartiti:
 - a) il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo è destinato, prioritariamente, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Assemblea, a nuovi investimenti e al miglioramento e allo sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione degli atti di programmazione, di cui al precedente art. 10 del presente statuto.
2. Qualora l'Assemblea dovesse decidere di destinare una quota parte dell'utile alla remunerazione del capitale sociale, il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo di amministrazione.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili andranno prescritti a favore della Società'.

Art. 14

DECISIONI DEI SOCI

1. Competono ai soci le decisioni sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. Nei casi espressamente previsti dalla legge (in particolare dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile e dal quarto comma dell'art. 2482 bis del codice civile), dall'art. 26 del presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
3. In tutti gli altri casi le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a



particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni. Le decisioni dei soci come sopra adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 15

COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:

a) provvede all'approvazione annuale del piano programma, del bilancio preventivo pluriennale e del bilancio preventivo annuale,

b) approva il bilancio d'esercizio,

c) nomina l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il suo Presidente e, se del caso, il Vice - Presidente, nonché l'Amministratore delegato,

d) nomina l'organo di controllo ed eventualmente il suo Presidente, e qualora non sia stato attribuito all'Organo di Controllo il controllo contabile, il revisore contabile,

e) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, in ogni caso con riferimento ai limiti di legge

f) impartisce le direttive generali di azione della Società,

g) autorizza il Consiglio d'amministrazione nei casi previsti dal successivo art. 26 del presente statuto,

h) delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

Art. 16

Modalità di convocazione

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede della società o altrove purché nel territorio dei soci.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, di fax o all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino annotati nell'apposito registro di cui all'art. 5)

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente

costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 17

Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea e' presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore piu' anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sara' presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o piu' scrutatori anche non soci.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, cui dovra' essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.4) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18

Intervento in assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.



2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovra' essere conservata dalla societa'.

Il socio SISAM S.P.A potra' delegare esclusivamente un membro del proprio organo amministrativo.

I soci enti territoriali potranno rilasciare delega esclusivamente ad un membro del Consiglio Comunale.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ad amministratori ne' ai sindaci (o al revisore) se nominati ne' ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art.19

Quorum costitutivo

1. L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

Art.20

Quorum deliberativo

1. L'assemblea regolarmente costituita a sensi dell'articolo precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 c.c. per i quali sara' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 21

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovra' essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci

Art. 22

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Societa' e' amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da Consiglio d'Amministrazione formato da un numero di componenti variabile di 3 (tre) o 5 (cinque) secondo la determinazione dell'Assemblea al momento della nomina e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia di normativa fra i generi Tanto l'Amministratore Unico che i consiglieri d'amministrazione possono

essere non soci.

2. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di inconfiribilita' e d'ineleggibilita' previste— dalla normativa vigente.

3. I membri del Consiglio d'Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda l'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio d'Amministrazione la comunicazione va resa al Presidente del Collegio sindacale e, in presenza del Consiglio d'amministrazione, al Vice-Presidente e all'Amministratore Delegato, ove nominati.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili per giusta causa con delibera assembleare.

5. In presenza del Consiglio d'amministrazione e' considerata giusta causa l'assenza non giustificata a 3 (tre) adunanze consecutive del medesimo organo regolarmente convocate.

6. Gli Amministratori che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio vengono sostituiti e cooptati ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..

7. Ad ogni seduta l'Organo amministrativo puo' nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 23

VICE-PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

1. L' Organo amministrativo, se lo ritiene opportuno ed ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, puo' nominare un Vice-Presidente e/o uno o piu' Amministratori delegati, determinandone i limiti della delega; il Vice-Presidente e l'Amministratore delegato e/o agli Amministratori Delegati rimangono in carica per la durata del mandato dell'Organo amministrativo, salvo la revoca della delega.

2. All'Amministratore delegato e/o agli amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita, e' pure attribuita la legale rappresentanza della Societa'.

Art. 24

CONVOCAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo si riunisce presso la sede della Societa' o altrove, purché nel territorio dei soci. In presenza del Consiglio d'amministrazione, la convocazione e' fatta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, tramite comunicazione scritta da recapitarsi, avvalendosi di qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione, al domicilio di ciascuno degli amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. In casi di urgenza e' possibile effettuare la convocazione, nei modi riportati nel precedente comma, purché la relativa comunicazione pervenga al domicilio di ciascuno degli amministratori e dell'Organo di Controllo , se nominato, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In mancanza delle formalita' di convocazione, le riunioni si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e dell'Organo di controllo, se nominato.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice-Presidente, se nominato. In mancanza, la presidenza del Consiglio d'amministrazione e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta'.

Art. 25

DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Le sedute dell'Organo amministrativo non sono pubbliche.
2. Per la validita' delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni, si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri del Consiglio presenti.
4. In caso di parita', prevale il voto di chi presiede.
5. Il voto deve essere palese e non puo' essere dato per rappresentanza.
6. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere tenute anche in audioconferenza o videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonche' di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualita', il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 26

Autorizzazioni dell'Assemblea

1. I seguenti atti dell'Organo amministrativo sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:
 - a) piani finanziari e programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio, sulla base di quanto previsto nei bilanci preventivi pluriennali ed annuali della Societa', di cui al precedente art. 10 del presente statuto;
 - b) assunzione di nuove attivita' o dismissione di attivita' gia' esercitate;
 - c) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, ivi inclusi gli acquisti e le alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) euro.
 - d) gradimento al trasferimento di quote, di cui al precedente art. 9 del presente statuto;
 - e) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ..
2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, e' convocata senza ritardo dall'Organo amministrativo.
3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi ai soci e al Comitato Unico per il controllo analogo lo schema dell'atto dell'Organo

amministrativo sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.

5. L'Organo amministrativo informa i soci e il Comitato Unico per il controllo analogo, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

6. I soci, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, ove ritengano che l'Organo amministrativo non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2479, c.4, cod. civ., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti, nei confronti dell'Organo amministrativo medesimo, i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

7. Il Consiglio d'Amministrazione che non intenda eseguire l'atto autorizzato modificato in sede di approvazione dall'Assemblea, adotta, entro il termine di 30 (trenta) gg decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci e al Comitato Unico per il controllo analogo.

Art. 27

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Spetta all'Organo amministrativo il compito di gestire la Società nella piena osservanza delle previsioni e dei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi e, nei casi previsti dal precedente art. 26, delle autorizzazioni dell'Assemblea. A tale fine l'Organo amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea o ad altri organi societari.

2. L'Organo amministrativo delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

- a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea;
- b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

3. L'Organo amministrativo può, altresì, attribuire speciali incarichi, se è istituito il Consiglio d'amministrazione, ai suoi componenti, nonché può nominare Direttori, Funzionari o Istitutori, conferendo loro poteri per lo svolgimento degli affari sociali e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 28

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E POTERI DEL PRESIDENTE

1. La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore unico, ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione. L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio d'amministrazione possono delegare tali facoltà al Direttore Generale, se nominato, con apposita procura notarile, previa autorizzazione, se costituito, del Consiglio d'Amministrazione.

2. L'Amministratore unico o il Presidente, inoltre,:

- a) convoca e presiede l'Organo amministrativo;
- b) sovrintende al buon funzionamento della Società e riferisce sull'andamento della gestione societaria, su richiesta, ai soci;
- c) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività

della Società con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali, nelle quali la Società opera;

d) nomina i professionisti della Società,

e) può stare in giudizio davanti a qualsiasi tipo e grado di giurisdizione e costituirsi parte civile per la Società, senza previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, se costituito, e senza ratifica del suo operato;

f) compie tutti gli altri atti che gli sono attribuiti dallo statuto.

Art. 29

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. L'Assemblea all'atto della nomina, oppure successivamente, potrà determinare o modificare, nel rispetto delle previsioni di legge, i compensi all'Amministratore unico, al Presidente, al Vice-Presidente e all'Amministratore delegato e/o agli Amministratori Delegati, se nominati, ed ai Consiglieri.

3. I compensi potranno essere determinati in misura fissa o, in alternativa, da gettoni di presenza, in ogni caso con riferimento ai limiti di legge.

Art. 30

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono revocabili nel corso dell'esercizio dall'Assemblea dei soci.

Art. 31

ORGANO DI CONTROLLO

1. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'assemblea, possono eventualmente nominare un Sindaco, un Collegio Sindacale, ovvero un Revisore.

2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. la revisione legale dei conti può essere esercitata alternativamente o dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, oppure da un Revisore Contabile, o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nel rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.

3. L'assemblea può, alternativamente, nominare l'organo di controllo in forma monocratica o collegiale. Nel caso in cui la scelta cada sull'organo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

4. Il sindaco o i membri del collegio Sindacale, sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I membri dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, sono rieleggibili.

5. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati

decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

6. I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

7. In caso di nomina dell'organo collegiale, per le ipotesi di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

8. L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e quando esercita anche la revisione legale dei conti dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

9. La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

10. Delle decisioni dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti o dal sindaco unico; in caso di nomina di organo collegiale, le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

11. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo, deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

12. Quando la revisione legale dei conti sia obbligatoria, il Revisore Contabile è scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

13. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

14. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

15. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

16. L'incarico puo' essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Art. 32

RECESSO

1. Il diritto di recesso spetta ai soci nelle ipotesi previste dalla legge.
2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata da spedire entro 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima, ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che origina il diritto, se questo e' diverso da una delibera.
3. La lettera deve indicare le generalita' del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il numero delle quote per cui il diritto viene esercitato.
4. Le quote per cui e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
5. Il recesso non puo' essere esercitato e, se esercitato, e' privo di efficacia, se entro 90 giorni la Societa' revoca la delibera che legittima il recesso, ovvero se viene deliberato lo scioglimento della Societa'.

Art. 33

RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1. Il socio recedente ha diritto al rimborso della propria quota di partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
2. In caso di disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 cod.civ..
3. Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Societa'. Esso puo' avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, purché in misura proporzionale al numero di abitanti residenti nel rispettivo territorio, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art.5 del presente statuto. Qualora cio' non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della quota di partecipazione del socio receduto, la societa' viene posta in liquidazione.

Art. 34

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Societa' a qualunque causa dovuto, l'Assemblea nominera' uno o piu' liquidatori, anche tra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se lo riterra', le norme per la liquidazione.

Art. 35

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o nell'atto costitutivo, di cui diverrà parte integrante e sostanziale, è fatto espresso rinvio alle norme di Legge.

Art. 36

FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia fra i soci o fra i soci e la Società, il Foro competente è stabilito in Mantova.

Castel Goffredo (MN), 12 giugno 2013

Renzo Gempino



[Handwritten signature]

La presente copia composta da n. 19 pagine

è conforme

all'originale depositato nei miei atti.

Mantova, Viale Fiume, 57

Oggi 14-6-2013



[Handwritten signature]